

(N. 1670)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1956

Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 300 milioni  
per studi e sperimentazioni nel campo dell'energia nucleare

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della ricerca e della utilizzazione delle sostanze radioattive forma — come è noto — oggetto di attento esame da parte dei principali Paesi Europei, i quali nel luglio 1953 — mediante convenzione stipulata a Parigi — stabilirono di istituire un'Organizzazione Europea per la ricerca nucleare.

La necessità di iniziare anche in Italia studi e sperimentazioni nel settore dell'energia nucleare, consigliarono, fin dal giugno 1952, la costituzione di apposito Comitato Nazionale per le ricerche nucleari, con il compito di effettuare studi e ricerche in tale settore, di promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle applicazioni industriali dell'energia nucleare e di mantenere, altresì, i rapporti e la collaborazione con le analoghe Organizzazioni internazionali.

La composizione di detto Comitato è stata di recente aggiornata con decreto interministeriale 24 agosto 1956 per renderne più efficiente il funzionamento, in attesa di provvedere alla definitiva sistemazione della materia con apposita legge sulla disciplina generale della ricerca e della coltivazione dei minerali fonti di combustibili nucleari e sulla produzione e utilizzazione dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi.

La nuova legge, fra l'altro, nell'affidare al Comitato più vaste e specifiche mansioni, disciplinerà la sua organizzazione, attribuendogli anche la personalità giuridica di diritto pubblico.

Frattanto, tenuto conto dei fondi già accantonati in bilancio, per la ricerca e utilizzazione delle sostanze radioattive, allo scopo di evitare

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un'interruzione della attività finora svolta dal Comitato è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale viene autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-1957, la spesa complessiva di 3.300 milioni di lire, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria per i cennati scopi di studio, ricerca e sperimentazione nel campo della fisica nucleare e per le relative applicazioni industriali, nonché per la costruzione di un primo reattore nucleare e degli impianti connessi (articolo 1).

È previsto che per l'espletamento dei suindicati compiti e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina generale in materia, il Mini-

stero per l'industria ed il commercio si avvarrà dell'opera del Comitato Nazionale per le ricerche nucleari il quale già — in base alle norme stabilite dai cennati decreti — opera secondo le direttive dello stesso Dicastero per quanto riguarda l'esecuzione di studi interessanti le applicazioni industriali della energia nucleare (art. 2).

Si stabilisce, infine, che alla copertura della spesa derivante dal provvedimento si farà fronte con una aliquota del fondo speciale iscritto al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 3).

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-1957, la spesa complessiva di L. 3.300 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'espletamento delle seguenti attività:

a) effettuare studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della fisica nucleare, promuovere il coordinamento delle iniziative che potranno sorgere nello stesso campo di studi e ricerche, attuare tale coordinamento nell'ambito delle leggi vigenti;

b) promuovere e incoraggiare lo sviluppo delle applicazioni industriali dell'energia nucleare;

c) mantenere rapporti e sviluppare la collaborazione con le organizzazioni internazionali e con gli Enti stranieri che operano nel campo degli studi nucleari;

d) provvedere alla costruzione di un primo reattore sperimentale e degli impianti connessi, nonché al relativo esercizio.

## Art. 2.

Per l'espletamento dei compiti indicati nell'articolo 1 e fino all'entrata in vigore della legge sulla disciplina generale della ricerca e della coltivazione dei minerali fonti di combustibili nucleari e sulla produzione ed utilizzazione dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi, il Ministro per l'industria ed il commercio si avvarrà del Comitato nazionale per le ricerche nucleari, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1952, modificato dal decreto 24 agosto 1956.

## Art. 3.

Alla copertura della spesa di cui alla presente legge, per l'esercizio finanziario 1956-57, si provvederà con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

## Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.